Etichettare le donne: genere e devianza tra Becker e la criminologia femminista

Labeling Women: Gender and Deviance between Becker and Feminist Criminology

Ilaria Boiano[*]

DOI: 10.14664/rcvs/270

Riassunto

L'articolo propone una rilettura femminista della *labeling theory* di Howard S. Becker, mettendo in luce il potere sessuato di nominare e definire la devianza. Il contributo mostra come l'etichettamento delle donne non derivi da comportamenti criminali ma dalla trasgressione delle norme sociali di genere. Le figure della "madre inadeguata", della "vittima non credibile" e della "donna migrante" incarnano forme contemporanee di costruzione sociale dell'*outsider* determinata dal sesso e dal genere. L'analisi dei casi *Scuderoni c. Italia* e *A.I. c. Italia* della Corte EDU rivela la persistenza di una devianza prodotta dalle istituzioni, che trasforma la richiesta di giustizia in un processo di vittimizzazione secondaria. La svolta *femminista* della teoria dell'etichettamento dischiude e consente così una critica politica del sapere giuridico e dei suoi dispositivi di normalizzazione.

Parole chiave: Etichettamento di genere, Vittimizzazione secondaria, Criminologia femminista

Abstract

The article offers a feminist reinterpretation of Howard S. Becker's *labeling theory*, exposing the gendered power to name and define deviance. It argues that women's deviance arises not from criminal acts but from transgressing social norms of femininity. Figures such as the "unfit mother," the "unbelievable victim," and the "migrant woman" embody contemporary forms of stigmatization produced by the society on the base of sex and gender. Through the ECtHR cases *Scuderoni v. Italy* and *A.I. v. Italy*, the article shows how institutions reproduce deviance by discrediting women's voices and generating secondary victimization. The feminist turning of the labeling approach thus unveils a political critique of legal knowledge and its normalizing power.

Keywords: Gendered labeling, Secondary victimization, Feminist criminology

Résumé

L'article propose une réinterprétation féministe de la théorie de l'étiquetage élaborée par Howard S. Becker, en mettant en lumière le pouvoir genré de nommer et de définir la déviance. Il soutient que la déviance des femmes ne découle pas d'actes criminels, mais de la transgression des normes sociales de féminité. Des figures telles que la « mère inapte », la « victime non crédible » et la « femme migrante » incarnent des formes contemporaines de stigmatisation produites par la société sur la base du sexe et du genre. À travers les arrêts Scuderoni c. Italie et A.I. c. Italie de la Cour européenne des droits de l'homme, l'article montre

[*] Università di Firenze e associazione Differenza Donna.
E-mail: ilaria.boiano@unifi.it

© The Author(s) 2026

comment les institutions reproduisent la déviance en discréditant la parole des femmes et en générant des phénomènes de victimisation secondaire.
Le tournant féministe de l'approche de l'étiquetage révèle ainsi une critique politique du savoir juridique et de son pouvoir normalisateur.

Mots-clés : Étiquetage de genre, Victimisation secondaire, Criminologie féministe

---

1. Orientamento teorico: dall'interazione al potere di nominare

Howard S. Becker, come precisa nel *Capitolo decimo* di *Outsiders. Studi di sociologia della devianza*, *Una rilettura della teoria dell'etichettamento*, intendeva proporre non una teoria, ma «un modo di guardare a un'area generica di attività umana» (Becker, 1973-2017, p. 281): l'etichettamento, scrive Becker, non è un atto isolato, ma un processo: le persone definiscono la situazione, applicano etichette, reagiscono alle reazioni altrui e costruiscono un mondo comune di significati (p. 282). Ciò che viene etichettato come deviante dipende dal potere di coloro che producono e fanno rispettare le regole e dal contesto in cui le applicano: «Le norme che definiscono la devianza sono prodotte da gruppi che dispongono del potere di farle valere, e imposte a coloro che non hanno la forza di opporsi» (p. 286).
Becker introduce così un nuovo oggetto della sociologia: «il potere di coloro che definiscono le regole e di coloro che le fanno rispettare, mostrando che la devianza è il prodotto del funzionamento di questo potere» (p. 283) e ciò ha modificato in modo irreversibile, come sottolinea Alessandro Baratta, il metodo della sociologia criminale (1982-2019, p. 157) consentendo di riconoscere nel processo di criminalizzazione «uno dei nodi teorici fondamentali dei rapporti sociali di diseguaglianza» (p. 269). Lo sguardo beckeriano, infatti, aprendosi alla prospettiva dell'*outsider*, restituisce alla sociologia la capacità critica di interrogare le norme stesse e non solo chi le infrange (Rinaldi, 2016, p. 28 ss). La sociologia, infatti, secondo Becker «deve imparare a guardare anche con gli occhi dell'*outsider,* perché è da lì che si colgono i limiti e le contraddizioni delle norme dominanti» (p. 292). Come osserva Lucia Re (2022), infatti, la probabilità di entrare nel circuito penale non dipende tanto dall'atto in sé quanto dalle condizioni sociali e simboliche di chi lo compie: è collegata, oltre che alle risorse economiche, culturali e sociali di cui si dispone, anche ad altri fattori quali l'origine nazionale, la religione e l'appartenenza a minoranze discriminate. Tale prospettiva mostra che la devianza non nasce da un comportamento anomalo ma dal funzionamento stesso del potere che seleziona, visibilizza e punisce alcune vite più di altre.

2. I fattori di sesso e genere nel processo di etichettamento

La prospettiva di Becker ha reso visibile il potere dei gruppi dominanti nel tracciare i confini tra normalità e devianza, ma il ruolo che sesso e genere svolgono in questi processi è stato scarsamente tematizzato e comunque le **asimmetrie di status** tra i soggetti coinvolti sono problematizzate solo in termini impliciti (Rinaldi, 2017, p. 29). In *Outsiders*, infatti, emergono diversi passaggi in cui Becker riconosce che la capacità di stabilire e far rispettare le regole è distribuita in modo diseguale, secondo linee di età, classe, etnia, ma anche di sesso.
Un primo esempio sessuato compare nella trattazione del caso delle "*ragazze madri"* (p. 27): Becker, citando Clark E. Vincent (1961), osserva che raramente le relazioni sessuali illecite comportano punizioni per gli uomini coinvolti, mentre la donna che rimane incinta è colpita da una severa censura sociale: «Vincent osserva che i padri sfuggono alla severa censura esercitata sulle madri». Questa asimmetria diventa per Becker una prova empirica che la devianza non è una qualità dell'atto ma il prodotto delle reazioni sociali: «lo stesso comportamento può essere un'infrazione delle norme in un certo momento e non in un altro; può essere un'infrazione se commesso da una certa persona, ma non se commesso da un'altra, certe norme sono infrante con impunità, e altre no. In breve, che un determinato atto sia deviante o meno dipende in parte dalla natura dell'atto stesso (cioè se ha o meno violato qualche norma), e in parte dalla reazione delle

© The Author(s) 2026

altre persone» (p. 27). La differenza di trattamento tra uomini e donne rende tangibile come le norme morali e giuridiche siano sessuate e come il processo di etichettamento rifletta una gerarchia di potere di genere. Più avanti Becker formula quella che è forse la sua frase più esplicitamente politica in tema di differenze di sesso con riguardo alla reazione sociale alla devianza: «Nella nostra società le leggi riguardanti le donne sono fatte da uomini». Accanto all'asse razziale e di classe, egli inserisce così il sesso tra i criteri fondamentali di potere, chiarendo che «le distinzioni di età, di sesso, di etnia e di classe sono tutte correlate alle differenze di potere».

La devianza, dunque, nasce da un disequilibrio strutturale che assegna ai gruppi dominanti – uomini, bianchi, appartenenti alla classe media – il diritto di definire la norma e imporla agli altri e, in ogni caso, alle altr*e*.

Nelle pagine successive (p. 39 ss.), la sessualità emerge come campo esemplare di costruzione della devianza. Becker illustra la complessità del processo che porta una persona a compiere un atto deviante, sottolineando che la trasgressione non sempre nasce da intenzioni antisociali. Scrive infatti che «in certi casi, un atto non conforme può sembrare necessario o opportuno a una persona che abitualmente rispetta le norme» (p.39). L'azione deviante può dunque apparire, agli occhi del soggetto, come moralmente giustificata o professionalmente inevitabile e per chiarire questa ambiguità, Becker ricorre alla storia di un giovane medico italo-americano che, pur di entrare nel circuito professionale dei chirurghi anglosassoni, accetta di praticare un aborto illegale, passo necessario per affermarsi nella carriera. Questo esempio è emblematico, non solo per ciò che intende dimostrare — la costruzione situazionale della devianza — ma per ciò che involontariamente rivela: la presenza, nel cuore della riflessione di Becker, di un immaginario sessuato che resta tuttavia teoricamente non tematizzato. L'aborto illegale, scelto come paradigma della trasgressione, mette in scena un atto che coinvolge il corpo e la libertà riproduttiva di una donna, ma questa dimensione, insieme alla donna stessa e alla sua biografia, scompare completamente dal racconto sociologico. L'attenzione si concentra infatti sul medico, sulla sua carriera e sul suo conflitto morale, mentre la donna che ricorre all'aborto costretta a sua volta a una condotta deviante in ragione di norme giuridiche che non la contemplano come soggetto di diritto, rimane senza approfondimento. Becker utilizza dunque un episodio profondamente connotato dal punto di vista di sesso e rapporti di genere per spiegare una teoria della devianza che si vuole neutra. Ma proprio questa neutralità dimostra, come avrebbe poi osservato Carol Smart (1976), che la sociologia della devianza si fonda su un punto di vista maschile proposto come neutro e universale. L'aborto così, trattato come semplice caso di infrazione alle norme professionali, diventa un simbolo della cecità rispetto ai fattori del sesso e del genere: la devianza è analizzata, nella fase iniziale della delineazione del ragionamento sul *labeling*, per lo più dal lato di chi esercita il potere ma chi lo subisce rimane sempre sessuato al maschile. In questo senso, il passo sull'aborto illegale rivela più di quanto Becker intenda mostrare: nel tentativo di spiegare che la devianza nasce da un processo di definizione sociale, egli finisce per riprodurre, senza criticarla, la gerarchia di sguardo tra chi etichetta e chi viene etichettato. Il corpo femminile resta infatti lo sfondo implicito su cui si costruisce la scena della trasgressione, ma non entra mai nel discorso teorico. Questa lacuna non è solo empirica ma epistemica: l'assenza del corpo femminile dal quadro analitico produce ciò che propongo di chiamare "devianza di genere istituzionale": l'effetto per cui pratiche, perizie e sentenze trasformano l'esperienza femminile in anomalia da normalizzare. Come mostrerò più avanti (§4), tale dispositivo emerge in modo paradigmatico nei casi della Corte europea dei diritti umani Scuderoni e A.I. c. Italia. In questa direzione, Lucia Re (2022) sottolinea come la criminalizzazione contemporanea sia essa stessa un dispositivo sessuato osservando che il diritto penale, la medicina e il *welfare* producono rappresentazioni differenziali della colpevolezza e della vulnerabilità, selezionando soggetti ritenuti "riformabili" e altri "pericolosi". Le donne che non aderiscono all'immagine della madre devota o della vittima ideale vengono collocate in una zona di ambiguità, dove l'intervento istituzionale assume la forma di tutela condizionata o di controllo correttivo. È in questa zona che la devianza istituzionale prende corpo come effetto sistemico di potere, non come eccezione. Una dinamica analoga a quella descritta con riferimento alla scelta di riflettere sulla "carriera" del medico ricorrendo all'esempio dell'aborto illegale, emerge nelle riflessioni di Becker in tema di "carriera omosessuale": l'omosessualità è descritta come un modello di attività appreso socialmente, ma anche come condizione che,

© The Author(s) 2026

una volta riconosciuta pubblicamente, produce esclusione e precarietà lavorativa (p. 43), generando una profezia che si autoavvera, poiché la stigmatizzazione costringe il soggetto a occupazioni marginali e consolida la sua appartenenza alla categoria deviante. Qui si può leggere in controluce la dinamica che il femminismo radicale e la sociologia del genere svilupperanno come *costruzione istituzionale della devianza morale e sessuale,* ma, come nell'esempio dell'aborto, l'analisi resta confinata al piano della produzione simbolica dell'etichetta, senza interrogarsi sulle strutture di potere sessuate che determinano chi può definire e chi viene definito deviante.

Un ulteriore frammento significativo si trova nel capitolo dedicato ai musicisti da ballo (p. 108 ss.), dove Becker descrive la tensione tra libertà artistica e controllo familiare, tutta declinata in termini di ruoli di genere: la moglie è rappresentata come figura di disciplina e di contenimento («Non le piace l'idea di tutte queste ore piccole e delle donne nei bar»), mentre l'uomo deve conciliare la propria identità professionale con l'obbligo di mantenere la famiglia («Quando sei sposato devi sempre avere un lavoro, altrimenti non puoi farcela»). In questo microcosmo si riflette la funzione normativa della famiglia borghese: dispositivo di moralizzazione che riproduce la distinzione tra femminile domestico e maschile produttivo e attivo nella sfera pubblica, minacciata dalla presa di parola femminile, tuttavia relegata alla dimensione privata, delineata come contesto che opprime il dispiegarsi dell'*agency* maschile nel mondo.

3. Genealogie femministe della devianza: corpi, potere, soggettività

Sebbene Becker, come già rilevato, non tematizzi le differenze rispetto all'età, alla classe sociale, alla razza, al genere, egli suggerisce che le disuguaglianze strutturali influenzano profondamente la capacità di imporre un significato deviante (Rinaldi, 2017, p. 29), e i suoi esempi aprono uno spazio di rilettura femminista della prospettiva proposta che nel tempo sarà raccolto e radicalizzato dalle studiose femministe della devianza.

Tamar Pitch (1975) legge *Outsiders* come il punto di svolta in cui la sociologia della devianza rompe definitivamente con l'idea di una norma neutra o universale. L'innovazione di Becker, nella sua interpretazione, consiste nell'avere messo a nudo la natura politica del processo di definizione della devianza: il fatto che le regole non siano date, ma prodotte da gruppi sociali che detengono potere, e che quindi riflettono interessi specifici. Come scrive Pitch, «Becker riconosce il preponderante aspetto politico, non neutrale, del processo di attribuzione dello status deviante a certi individui». Le regole «sono create nell'interesse di certi gruppi i cui interessi possono essere in contrasto con quelli di altri», e il comportamento discriminato è tale «nella misura in cui viola le regole dominanti» (p. 124). Per Pitch, la prospettiva di Becker si colloca dentro un paradigma interazionista ma lo eccede, introducendo una dimensione conflittuale che porta la devianza fuori dal perimetro puramente micro-sociologico per collocarla dentro la sfera politica. Il processo di etichettamento non è da intendersi, infatti, come un meccanismo simbolico neutro, ma nei termini di «una pratica sociale che rende visibili le asimmetrie di potere» e che si alimenta della necessità, per gli applicatori delle regole, di legittimare il proprio ruolo e mantenere la propria autorità. Becker, scrive Pitch, mostra che «la sanzione legale crea la devianza in quanto tecnicamente definisce devianti comportamenti e persone che prima non lo erano» (p. 125).

Pitch apprezza in Becker la capacità di restituire concretezza e contingenza ai processi di criminalizzazione, ma ne coglie anche i limiti: la sua analisi non collega in modo esplicito gli applicatori delle regole a una struttura storicamente determinata di potere. In questo senso, osserva, «la casualità della devianza non chiarisce fino in fondo l'aspetto politico del processo», perché resta incerta la definizione del potere stesso — chi lo detiene, in quali condizioni, con quali effetti di esclusione. Tuttavia, il merito di Becker, secondo Pitch, è di avere aperto la strada a una comprensione non moralistica ma relazionale della devianza, riconoscendola come prodotto di una distribuzione ineguale del potere di nominare, giudicare e sanzionare. Il suo contributo – scrive Pitch – resta decisivo laddove svela come l'etichetta isola, priva dei mezzi ordinari di vita e induce il soggetto a interiorizzare la definizione che gli viene imposta. In questo senso, Becker non studia solo la devianza, ma la produzione sociale dell'esclusione. Pitch coglie qui la tensione politica del suo

© The Author(s) 2026

lavoro: l'invito a spostare lo sguardo dal deviante alla norma, da chi trasgredisce a chi stabilisce cosa è deviante, con il limite di non aver tematizzato le strutture di potere che sorreggono i processi di etichettamento.

Carol Smart raccoglie e radicalizza questa critica, mostrando che tali strutture non sono solo politiche o economiche, ma anche sessuate. Il potere di etichettare appartiene storicamente a un soggetto maschile che si erge a misura universale della ragione, della legalità e della moralità. In *Women, Crime and Criminology: A Feminist Critique* (1976), Smart mostra come le categorie sociologiche di devianza e di normalità restino modellate su un soggetto neutro solo in apparenza, poiché il potere di definire la devianza, come quello di definire la legge, è esercitato da uomini ma produce effetti differenti su donne e uomini. Smart apre così il campo a una genealogia femminista della devianza che si fonda sul rifiuto del presunto universalismo neutro del sapere criminologico. L'asse teorico che viene tracciato costruisce la transizione dalla sociologia interazionista alla criminologia femminista**.** Ciò che Becker aveva intuito — il potere di definire — viene riconosciuto come *potere sessuato di nominare*, che attraversa storicamente le istituzioni giuridiche, il sapere criminologico e le pratiche sociali, svelando come la devianza non solo sia prodotta da rapporti di potere, ma anche da un ordine simbolico patriarcale che trasforma la differenza in devianza e la subordinazione in normalità (Pitch, 1989).

A partire dalla critica alla neutralità della sociologia della devianza, le teorie femministe hanno elaborato metodologie diverse per ripensare il rapporto tra potere, sapere e soggettività, mostrando che l'assenza delle donne nella criminologia non è un vuoto conoscitivo, ma un prodotto ideologico: la donna è stata trattata più come oggetto di controllo morale che come soggetto giuridico. Come ricorda Colette Parent (1992), fino agli anni Settanta «*le silence sur cette question constitue la norme*», e anche quando si tenta di includere le donne, l'operazione avviene entro paradigmi costruiti sul comportamento maschile. Le ricerche che hanno semplicemente applicato alle donne le teorie elaborate sugli uomini, osserva Parent, non fanno che confermare «*le caractère partial de la criminologie*». In questa genealogia critica l'autrice inserisce il lavoro pionieristico di Edwin Schur, *Labeling Women Deviant* (1984), che rappresenta uno dei primi tentativi sistematici di mostrare che l'etichettamento non agisce allo stesso modo su uomini e donne. Schur mette in luce, infatti, come le norme sociali definiscano il comportamento femminile attraverso aspettative di purezza, moralità e rispettabilità, e che la devianza femminile non nasce dalla violazione della legge, ma da trasgressioni morali e sessuali che infrangono ruoli di genere. Le etichette rivolte alle donne – "isterica", "promiscua", "madre inadeguata", "moralmente carente", "vittima non credibile" – operano come potenti strumenti di controllo che regolano sessualità, maternità e rispettabilità, anticipando temi che verranno sviluppati dalla criminologia femminista contemporanea. Tuttavia, come osserva Parent, anche Schur rimane in parte prigioniero dei limiti strutturali della criminologia del suo tempo: pur mostrando che lo stigma (Goffman, 1963-2020), che ricade sulle donne è un prodotto sociale e morale, egli non sempre riesce a superare la cornice analitica che interpreta il comportamento femminile come deviazione da un modello maschile. Per Parent, è questo il salto epistemico poi compiuto dalle criminologhe femministe degli anni Ottanta e Novanta: non più aggiungere le donne all'interno di un paradigma immutato, ma trasformare il paradigma stesso rivelando la sua costruzione maschile. In questa prospettiva, l'opera di Schur può essere letta come un momento di transizione: rompe il silenzio e mette in luce la natura sessuata dello stigma, ma non produce ancora quella critica radicale del sapere criminologico che è necessaria. Le pratiche istituzionali non si limitano infatti a descrivere la devianza femminile ma la producono attraverso categorie morali mascherate da neutralità. È questo il punto politico della critica femminista alla criminologia: non basta mostrare che le donne vengono etichettate diversamente; occorre mostrare che la criminologia stessa è parte del dispositivo che produce quella differenza come devianza.

In questa direzione Anna Simone (2018), adottando un metodo genealogico in dialogo con Foucault**,** ricostruisce la storia delle categorie criminologiche come *storia politica dei corpi e delle soggettività* indicando la devianza femminile come effetto di verità prodotto da un «*regime discorsivo patriarcale*». Simone mostra, infatti, come la devianza femminile sia stata prodotta *discorsivamente* all'interno di un ordine del sapere maschile, dalle teorie positiviste di Lombroso e Ferrero fino alle odierne retoriche securitarie: un dispositivo che patologizza

© The Author(s) 2026

la donna per mantenere l'ordine simbolico della differenza. In questo senso, la figura della *prostituta-nata* è la prima rappresentazione sistematica della devianza femminile come destino biologico[25]: «la prostituzione non viene considerata solo come condotta moralmente riprovevole, ma come profilo delinquenziale e sfumatura del crimine di matrice esclusivamente femminile» (Simone, 2018, p. 391). Il corpo femminile diventa così la superficie su cui il diritto misura la normalità e definisce la soglia dell'umano, inaugurando quella genealogia di esclusione che le criminologie femministe identificheranno come "produzione istituzionale della devianza" attraverso un duplice movimento di naturalizzazione e di culturalizzazione: «le condotte degli attori sociali includono entrambi gli aspetti attraverso un'inscindibile modalità d'azione di tipo chiasmatico». Questo approccio, che rinuncia a comprendere la complessità delle esperienze, trasforma la donna in mostro sociale, oggetto di "stigmatizzazione permanente" anziché soggetto di diritto (Simone, 2017, pp. 385-386), naturalizzando la subordinazione delle donne per collocarle in una posizione di devianza "ontologica": isteriche, madri snaturate, prostitute, infanticide, streghe. Ripercorrendo la tradizione positivista e criminologica da Lombroso e Ferrero alle pratiche contemporanee del controllo penale e mediatico, la genealogia femminista mette così a nudo la continuità del dispositivo: la donna non è mai semplicemente soggetto della devianza, ma la figura attraverso cui il potere rifonda il senso stesso della normalità. Come scrive Simone, il sapere criminologico non è neutro ma «un linguaggio politico sulla differenza», e solo la genealogia, intesa come indagine sui *discorsi che producono il vero*, consente di restituire alle donne la capacità di nominare sé stesse, rovesciando la logica dell'etichetta.

Una ricostruzione della molteplicità delle teorie e pratiche femministe della devianza è offerta da Caterina Peroni (2021, pp. 298-320) che evidenzia un campo plurale di riflessioni sviluppatosi dagli anni Settanta a oggi, nel quale si individuano tre linee principali di ricerca. La prima linea è quella delle teoriche radicali e marxiste (tra cui Pat Carlen, Frances Heidensohn, Dorie Klein), che hanno mostrato come il diritto penale e il controllo sociale agiscano come strumenti di disciplinamento del corpo femminile: la donna è una soggettività la cui devianza viene definita *in relazione* al lavoro di riproduzione, alla sessualità e alla maternità e si contesta l'idea che le donne siano "meno criminali" per natura, collegando invece la minore presenza femminile nei reati all'esclusione strutturale dal potere e dal conflitto sociale.

Una seconda linea di ricerca è quella post-strutturalista e della differenza**,** che rielabora il contributo di Foucault e della teoria *queer* per analizzare la devianza come *dispositivo di normalizzazione dei corpi e dei desideri*. Qui Peroni colloca, oltre a Smart, autrici come Alison Young e Loraine Gelsthorpe, che spostano il focus dall'atto deviante alle pratiche discorsive, linguistiche e simboliche che lo rendono visibile o invisibile. Il sapere criminologico è inteso in questo contesto come un insieme di *narrazioni regolative* che la ricerca femminista mira a smontare attraverso l'esperienza, la scrittura e l'ascolto delle soggettività marginali.

La linea intersezionale e decoloniale**,** infine, emerge come l'evoluzione più recente del pensiero femminista sulla devianza. In questa prospettiva — in continuità con autrici come Kimberlé Crenshaw, Patricia Hill Collins, Angela Davis e Avtar Brah — la devianza viene letta come effetto dell'intreccio tra sessismo, razzismo, classismo e controllo neoliberale. Le donne razzializzate, migranti, povere o *queer* sono le nuove "*outsiders*", collocate ai margini di un ordine giuridico che continua a definirsi universale ma che opera secondo differenze sistemiche di potere. L'approccio intersezionale non si limita a denunciare la discriminazione multipla, ma mette in discussione l'epistemologia stessa del diritto penale e della sociologia, svelandone la natura situata e selettiva.

Seguendo queste molteplici assi di pensiero, l'etichettamento viene messo alla prova quale metodo di indagine dei processi di criminalizzazione da Boppre e Reed (2021) che a partire dall'esperienza delle donne detenute, mostrano che l'ingresso nel sistema penale coincide con una deumanizzazione istituzionale: le donne vengono chiamate per numero, non per nome, subendo una cancellazione simbolica che produce

[25] Proprio con riguardo alla prostituzione Marie-Josée Jobin (2001) utilizza il processo dell'etichettamento come elaborato da Becker per riflettere sulle etichette sociali — «*pute*», «*prostituée*» — che colpiscono solo le donne, laddove nessuna parola stigmatizza gli uomini-clienti. La repressione pubblica non mira a eliminare o prevenire le cause sociali che alimentano la prostituzione, bensì a controllarne la visibilità femminile, mentre la devianza non deriva dal comportamento in sé, ma dal fatto che esso viola le norme di genere che regolano la sessualità femminile.

© The Author(s) 2026

un'identità imposta. Questo processo colpisce in modo trasversale soprattutto donne povere, razzializzate e con storie di violenza di genere, mostrando come l'etichettamento penale sia strumento di governo della marginalità femminile, confermandosi un terreno privilegiato per continuare a interrogare la relazione tra potere, disciplina e genere (Verdolini, 2019, pp. 41-50).

All'interno di questa evoluzione, si evidenzia il passaggio cruciale prodotto dalle riflessioni sulla violenza maschile contro le donne che hanno mostrato che la costruzione giuridica della vittima riproduce, in forma speculare, la stessa logica che in passato definiva la deviante: la donna, per essere riconosciuta credibile, deve apparire passiva, coerente, innocente, così come la deviante era descritta come eccessiva, colpevole, irrazionale. In entrambi i casi, la legittimazione passa attraverso una normalizzazione della soggettività femminile, fondata su criteri morali più che giuridici. A un certo punto, questo spostamento — dalla devianza alla vittimologia — coincide con una trasformazione sociale interna che la stessa *labeling theory* propone: gli esponenti del paradigma interazionista riconoscono infatti che i gruppi stigmatizzati, reagendo all'ingiustizia dell'etichettamento, tendono a organizzarsi collettivamente, dando vita a subculture e movimenti capaci di ridefinire i significati e di porsi, a loro volta, come nuovi imprenditori morali. Si apre dunque la questione se la rivendicazione di riforme legislative, che passano anche per una ridefinizione delle norme penali, possa collocarsi dentro questo stesso movimento di contro-definizione: le donne, storicamente nominate come devianti o vittime non credibili, hanno trasformato l'esperienza della marginalità in una pratica di politicizzazione del vissuto e la lotta contro la violenza sessuale e di genere ha ridefinito, in gran parte degli ordinamenti giuridici, la vittima come soggetto politico e la violenza come questione pubblica e strutturale, non come deviazione individuale. Tuttavia, mentre la violenza di genere e sessuale è oggi formalmente punita dagli ordinamenti, persistono le norme sociali che sabotano quelle giuridiche, riaffermando le gerarchie simboliche tra chi è creduto e chi non lo è, tra la donna "giusta" e la donna "eccedente" che tramite la violenza deve essere ricondotta entro i confini socialmente accettabili.

Così, l'etichettamento non scompare ma cambia forma, insieme ai rapporti di potere sottesi: la stigmatizzazione si sposta dal piano penale e rioccupa quello sociale e culturale, continuando a produrre nuove figure di devianza femminile — la vittima non credibile, la madre inadeguata, la migrante sospetta — attraverso le stesse dinamiche di potere che la teoria dell'etichettamento aveva intuito ma non tematizzato. Questa dinamica produce ciò uno "schiacciamento dell'*agency*": il sistema penale e mediatico, nel momento in cui riconosce la vittima, ne nega la soggettività politica e la capacità di autodeterminarsi. Per essere riconosciuta come vittima legittima, deve incarnare l'innocenza, la passività, la vulnerabilità: qualità che la rendono compatibile con il ruolo di destinataria di tutela, ma incompatibile con quello di soggetto politico e di diritto. Intrappolata nel linguaggio della sicurezza, della protezione e della prevenzione, la donna è al tempo stesso oggetto di attenzione e di controllo, creduta solo se docile, ascoltata solo se conforme all'immagine della vittima ideale (Pitch, 2022). In questo paradosso — la violenza riconosciuta ma la parola della vittima disattivata — si rivela il limite della transizione dalla devianza alla vittimologia: il diritto penale, pur dichiarando di proteggere i diritti delle donne, continua a operare come tecnologia di normalizzazione, che definisce cosa è credibile, cosa è protetto e cosa deve restare silente. La figura della vittima credibile sostituisce quella della deviante, ma l'effetto è analogo: entrambe sono ridotte a ruoli prescrittivi, funzionali al mantenimento dell'ordine sessuato e di genere.

In questo senso, la vittimologia femminista diventa una *critica radicale del dispositivo penale e assistenziale,* che chiede di riconoscere la complessità delle soggettività ferite senza ridurle a oggetti di protezione. La riflessione femminista sulla devianza si trasforma così in una teoria critica della normalità e della vulnerabilità**:** genealogica, perché ricostruisce la storia dei dispositivi che producono devianza e vittimizzazione; intersezionale, perché ne svela le stratificazioni di genere, classe e razza; politica, perché restituisce *agency* alle donne, alle sopravvissute e a tutti i soggetti esclusi dal racconto dominante della giustizia.

4. Etichettare la vittima: *agency* e violenza istituzionale nei casi Scuderoni e A.I. c. Italia decisi dalla Corte europea dei diritti umani

© The Author(s) 2026

Queste dinamiche trovano un'espressione paradigmatica nelle pratiche giudiziarie contemporanee, dove il riconoscimento formale della violenza sessista e di genere convive con la riproduzione di nuove forme di etichettamento e di esclusione nei confronti delle donne.

Le sentenze della Corte europea dei diritti umani nei casi Scuderoni c. Italia (2025)[26] e A.I. c. Italia (2021)[27] rappresentano due casi che consentono di verificare come l'ordinamento interno continui a produrre la devianza femminile attraverso il linguaggio della credibilità, della maternità e della vulnerabilità.

L'analisi dei casi non intende offrire uno studio esaustivo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di violenza di genere e discriminazione intersezionale, ma adottare un approccio qualitativo e paradigmatico.

I casi Scuderoni c. Italia (2025) e A.I. c. Italia (2021) sono stati selezionati secondo tre criteri. In primo luogo, la loro pertinenza rispetto al nucleo teorico dell'articolo: entrambi rendono visibile un processo di etichettamento non penale ma istituzionale, fondato su giudizi di credibilità, maternità e vulnerabilità. In secondo luogo, la presenza esplicita, nelle motivazioni della Corte, di riferimenti a stereotipi di genere, omissioni statali e vulnerabilità strutturale, che consentono di mettere alla prova la rilettura femminista della *labeling theory* sul terreno del linguaggio giuridico. In terzo luogo, la loro collocazione in ambiti differenti – violenza domestica e protezione di una donna migrante vittima di tratta – che permette di evidenziare la dimensione intersezionale dell'etichettamento istituzionale.

Un ulteriore elemento rilevante nella selezione dei casi è rappresentato dal fatto che entrambi traggono origine da situazioni in cui l'intervento a supporto delle donne coinvolte è stato portato avanti da giuriste che operano esplicitamente all'interno della cornice del femminismo giuridico, contribuendo alla costruzione di risposte legali e sociali coerenti con una lettura strutturale della violenza e della discriminazione di genere. Ciò consente di leggere i casi non solo come esiti giurisprudenziali, ma anche come il prodotto di pratiche giuridiche posizionate, in cui l'azione legale si intreccia con dispositivi di protezione, *advocacy* e riconoscimento dell'*agency* delle donne.

L'obiettivo che così si persegue è quello di analizzare come il potere di nominare e di qualificare produca effetti di devianza simbolica all'interno di dispositivi giuridici formalmente deputati alla tutela dei diritti fondamentali.

In entrambi i casi, le donne non vengono criminalizzate penalmente dall'ordinamento nazionale tramite le sue agenzie (tribunali, servizi sociali, ecc.), ma moralmente e socialmente: la prima come vittima "non abbastanza credibile" di violenza domestica, la seconda come madre "inadeguata" e "pericolosa" per la salute dei figli a causa della propria condizione di donna migrante, vittima di tratta e sieropositiva.

Nel caso Scuderoni c. Italia (Corte EDU, 23 settembre 2025), la Corte europea ha accertato la violazione degli articoli 3 e 8 CEDU per l'incapacità dello Stato di proteggere la ricorrente dalle violenze domestiche subite dal *partner*. Nonostante le ripetute denunce, le minacce, i controlli coercitivi e le privazioni subite, le autorità italiane avevano minimizzato la gravità delle condotte, qualificandole come semplici «dispetti», espressione di conflitto e risentimento conseguenti alla separazione (§ 113–114), escludendo che la ricorrente fosse stata ridotta a uno stato di sottomissione psicologica (§ 114). In tal modo, la violenza è stata simbolicamente riqualificata: da sistema di controllo coercitivo a litigio paritario. È precisamente in questo slittamento linguistico che si manifesta il potere di etichettare.

La Corte europea dei diritti umani ha censurato tale operazione, rilevando che le autorità interne avevano messo in dubbio l'attendibilità della ricorrente senza una motivazione sufficiente, nonostante la produzione di un certificato medico redatto in un contesto di urgenza (§ 116). Inoltre, ha sottolineato come i giudici nazionali avessero ignorato la dinamica specifica della violenza domestica, riducendola a conflitto coniugale e aderendo a rappresentazioni stereotipate (§ 119). La Corte ha quindi affermato che le autorità non avevano preso in considerazione il problema specifico della violenza domestica (§ 120), né avevano dato una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati (§ 121).

[26] Sentenza della Corte EDU del 23 settembre 2025 - Ricorso n. 6045/24 - Causa Scuderoni contro l'Italia.

[27] Sentenza della Corte EDU del 1° aprile 2021 - Ricorso n. 70896/17 - Causa A.I. contro l'Italia.

© The Author(s) 2026

Ancora più rilevante, nel quadro degli obblighi positivi, è la constatazione che le autorità non avevano proceduto a una valutazione autonoma, proattiva ed esaustiva del rischio (§ 102), pur essendo consapevoli – o dovendo esserlo – dell'esistenza di un rischio reale e immediato di violenza ricorrente (§ 104). La mancata reazione immediata (§ 99) e il ritardo complessivo del procedimento penale, protrattosi per quattro anni (§ 110), hanno aggravato la vulnerabilità della ricorrente, producendo una forma di vittimizzazione secondaria.
L'analisi del caso rivela come l'etichettamento della donna che denuncia la violenza di genere non si traduca in una sanzione penale, ma in una criminalizzazione simbolica: la donna viene rappresentata dalle corti interne come esagerata, conflittuale, manipolatrice o inaffidabile, e dunque privata della credibilità necessaria per ottenere giustizia. Inoltre, nel valutare l'episodio di aggressione fisica del 29 aprile 2018, il giudice ha messo in dubbio l'attendibilità della ricorrente nonostante la produzione di un certificato medico redatto in contesto di urgenza (§ 116). La Corte europea ha rilevato che tale approccio si inserisce in una prassi più ampia, già segnalata dal GREVIO, organo di monitoraggio dell'applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (nota come Convenzione di Istanbul), consistente nel ridurre sistematicamente la violenza domestica a conflitto coniugale e nell'esigere una dimensione abituale della condotta o una condizione di passiva sottomissione della vittima per riconoscere il reato (§ 119). In tal modo, le autorità interne hanno omesso di considerare il problema specifico della violenza domestica (§ 120) e non hanno fornito una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati (§ 121).
È proprio in questo scarto interpretativo che si consuma il processo di etichettamento. La devianza non viene più attribuita al comportamento vietato dalla legge – il controllo coercitivo, le minacce, la violenza psicologica e fisica – ma alla condotta della donna che denuncia. La donna che nomina la violenza, che agisce in difesa di sé, che chiede protezione, viene implicitamente collocata fuori dall'ordine simbolico atteso: non più vittima, ma parte del conflitto; non soggetto vulnerabile, ma soggetto conflittuale. In questo schema, ciò che eccede la norma non è la violenza maschile, bensì l'abbandono della discrezione e della sottomissione che ancora si presume debbano governare le relazioni tra i sessi.
La criminalizzazione simbolica opera, dunque, attraverso una torsione della credibilità: la richiesta di tutela diventa indizio di eccesso, l'attivazione dei rimedi giuridici segno di manipolazione, la resistenza alla violenza prova dell'assenza di soggezione. La devianza viene traslata dalla condotta aggressiva alla soggettività femminile che rifiuta di conformarsi all'aspettativa di silenzio e l'istituzione giudiziaria si fa così "imprenditore morale" nel senso beckeriano, fissando i limiti della normalità e trasformando la parola della vittima in segno di devianza. Il suo comportamento, conforme alla legge che punisce la violenza e rilevante per le procedure di protezione introdotte nell'ordinamento, viene giudicato deviante rispetto alle norme sociali di genere che prescrivono la passività e l'abnegazione nelle relazioni. La non credibilità diventa un'etichetta, una forma di devianza costruita dalle istituzioni stesse: la donna non è creduta perché agisce, e agendo si sottrae al ruolo che la norma sociale le ha assegnato e, pertanto, diventa non credibile.
In questa forma di etichettamento, l'istituzione non punisce un reato, ma la trasgressione simbolica di un ordine sociale di genere: quello che vuole le donne riconoscibili solo come vittime silenziose o come madri protettive, mai come soggetti politici e di parola di protesta.
Nel caso A.I. c. Italia (Corte EDU, 1° aprile 2021), la ricorrente — una donna nigeriana vittima di tratta, affetta da HIV e madre di due bambine nate in Italia — lamentava la violazione del proprio diritto alla vita privata e familiare in conseguenza dell'interruzione totale dei contatti con le figlie, disposta prima che la dichiarazione di adottabilità divenisse definitiva. Le autorità italiane avevano progressivamente costruito la sua figura come madre inadeguata, valorizzando elementi di fragilità psicologica e precarietà sociale senza collocarli nel contesto della tratta subita e della vulnerabilità strutturale che ne derivava (§§ 102–103).
La Corte ha rilevato che le giurisdizioni interne non avevano proceduto a un effettivo bilanciamento tra l'interesse delle minori e il diritto della madre alla vita familiare (§ 94), né avevano adeguatamente considerato il legame profondo esistente tra loro (§ 95). In particolare, i giudici avevano valutato le capacità genitoriali della ricorrente senza tenere conto né della sua condizione di vittima di tratta né del diverso modello

© The Author(s) 2026

culturale di attaccamento madre-figlio evidenziato dalla perizia (§ 104). La vulnerabilità non è stata trattata come fattore che impone una protezione rafforzata, ma come indice di inidoneità.
L'interruzione automatica dei contatti, disposta nonostante la pendenza del procedimento e le raccomandazioni peritali favorevoli al mantenimento del legame (§§ 35–36, 99), ha prodotto un effetto di cancellazione simbolica della madre, anticipando gli effetti dell'adozione piena. La Corte ha ribadito che solo circostanze del tutto eccezionali possono giustificare una rottura definitiva dei legami familiari (§ 98) e ha concluso per la violazione dell'articolo 8 CEDU, ritenendo che il procedimento non avesse offerto garanzie proporzionate alla gravità dell'ingerenza (§ 105).
Anche in questo caso, la devianza non coincide con la commissione di un reato, ma è il risultato di un processo di etichettamento istituzionale. La donna migrante, vittima di tratta e affetta da una malattia contratta nel contesto dello sfruttamento, viene costruita come deviante rispetto a una norma implicita di maternità stabile, culturalmente conforme, psicologicamente lineare. Non subisce una sanzione penale, ma una sanzione relazionale: la privazione del rapporto con le figlie. La precarietà, il trauma e la differenza culturale diventano elementi che legittimano un controllo intensificato e una tutela condizionata.
La stigmatizzazione non si fonda su una violazione di legge, ma sullo scarto rispetto a un modello normativo di madre "affidabile". In questa prospettiva, la devianza è prodotta dallo sguardo istituzionale che trasforma la vulnerabilità in rischio e la differenza in inadeguatezza. La Corte europea dei diritti umani, riconoscendo l'obbligo di considerare la vulnerabilità e di evitare rotture definitive in assenza di circostanze eccezionali, incrina questo dispositivo, ma ne rivela al contempo la persistenza: la gerarchia morale e culturale continua ad agire come criterio implicito di accesso alla pienezza dei diritti fondamentali.
Il caso esemplifica così una forma di vittimizzazione secondaria e di compressione dell'agency: la donna è riconosciuta come vittima di tratta sul piano formale, ma trattata come soggetto strutturalmente incapace sul piano genitoriale. La protezione si rovescia in controllo; l'assistenza in sorveglianza; la vulnerabilità in motivo di esclusione. È una "devianza senza reato", punita non con la pena, ma con la sottrazione della relazione affettiva e con la marginalizzazione giuridica della maternità.
I casi Scuderoni c. Italia e A.I. c. Italia mostrano in definitiva come il potere di definire cosa è deviante e chi lo è non si eserciti solo nei margini della società, ma nel cuore delle istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Nel paradigma femminista, l'etichetta non è più soltanto un marchio morale o sociale, ma un dispositivo giuridico e amministrativo che seleziona le vittime credibili, le madri adeguate, le migranti meritevoli, riproducendo così la struttura di diseguaglianza che pretende in astratto di correggere.
Nei due casi, la "devianza" delle donne non deriva da una trasgressione delle regole penali, ma da un attraversamento simbolico dei confini di sesso, genere e di cittadinanza. Come già suggeriva Becker, il potere di etichettare non riguarda solo la definizione della criminalità, ma la costruzione dei significati morali e sociali della normalità: la Corte europea dei diritti umani, riconoscendo la violazione dei diritti fondamentali delle donne che vi hanno fatto ricorso, non fa solo giustizia individuale, ma riconosce e smaschera un'etichettatura sistemica, che punisce l'autonomia femminile e la differenza attraverso pratiche di sfiducia, silenziamento e controllo.
La svolta femminista del *labeling approach* consiste dunque nel riconoscere che la devianza non è solo un fatto sociale, ma una forma di potere epistemico: è il modo in cui le istituzioni producono verità sul comportamento, sul sesso, sul genere e sulla cittadinanza. L'etichettamento delle donne non si limita a sanzionare chi trasgredisce la legge, ma punisce chi trasgredisce le norme sociali implicite della femminilità tradizionalmente intese.
Come osserva Giovanna Gilleri, il diritto internazionale dei diritti umani non è un terreno neutro, bensì «*a discursive terrain*» in cui i soggetti vengono inclusi o esclusi in base alle loro performance di sex/gender. Le definizioni giuridiche non si limitano a descrivere i soggetti, ma ne delimitano le possibilità espressive. In questa prospettiva, il diritto non registra semplicemente la devianza: la produce, attraverso categorie binarie e gerarchiche che oppongono norma e deviazione, maschile e femminile, dominazione e subordinazione.

© The Author(s) 2026

Ciò emerge anche nell'impatto delle argomentazioni femministe sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, che ha progressivamente incorporato categorie analitiche centrali del femminismo giuridico – vulnerabilità strutturale, stereotipi di genere, vittimizzazione secondaria – per valutare l'operato degli Stati nelle cause di violenza domestica e discriminazione intersezionale, non solo accertando omissioni statali, ma riconoscendo il ruolo attivo degli stereotipi nella produzione di violazioni degli artt. 3 e 8 CEDU. In tal modo, la Corte EDU ha iniziato a qualificare l'etichettamento istituzionale delle donne come "non credibili", "inadeguate" o "a rischio" quale forma autonoma di violenza, segnando un passaggio paradigmatico: la tutela dei diritti fondamentali non può prescindere dalla decostruzione degli stereotipi di genere come dispositivi produttivi di devianza e marginalità.

Proprio per questo resta necessario interrogare criticamente il ruolo della Corte europea dei diritti umani. Se la giurisprudenza è essa stessa un prodotto di regimi discorsivi sessuati, perché assumere la CEDU come istanza rivelatrice e non come possibile riproduttrice delle stesse dinamiche? La risposta non può essere ingenuamente celebrativa. Come sottolinea Gilleri (2024), il diritto internazionale dei diritti umani non parla con una sola voce: è una «*complex grid*» in cui attori diversi articolano in modo divergente le relazioni tra sesso e genere. La Corte non è esterna ai rapporti di potere che attraversano gli ordinamenti europei; anch'essa opera entro categorie giuridiche che possono riprodurre vulnerabilità e gerarchie. La sua giurisprudenza non è immune da tensioni, ambivalenze e limiti strutturali. Tuttavia, nei casi esaminati, la CEDU ha svolto una funzione contro-egemonica, rendendo visibili stereotipi e omissioni che il livello nazionale aveva naturalizzato. Questa funzione non va letta come automatica o intrinseca all'istituzione, bensì come il risultato di una specifica configurazione del conflitto giuridico.

Un elemento decisivo è rappresentato dal momento introduttivo del caso: il modo in cui il ricorso viene costruito, argomentato e posizionato. Quando l'atto introduttivo è impostato entro una cornice di femminismo giuridico – capace di nominare la violenza come fenomeno strutturale, di esplicitare gli stereotipi di genere, di tematizzare la vulnerabilità non come dato individuale ma come prodotto di diseguaglianze sistemiche – esso incide sul campo discorsivo entro cui la Corte è chiamata a pronunciarsi. Il ricorso non si limita a denunciare una violazione individuale, ma riorganizza il linguaggio della pretesa giuridica, introducendo categorie critiche che orientano la decisione.

In questo senso, la Corte non è un luogo neutro, ma uno spazio di conflitto discorsivo: un'arena in cui le argomentazioni femministe entrano nel linguaggio giuridico e ne modificano progressivamente i parametri. La sua funzione rivelatrice non è ontologica, ma situata: dipende dall'uso che ne fanno le ricorrenti, le avvocate, i movimenti e dalla capacità di trasformare l'esperienza di etichettamento in pretesa di giustizia.

Se la devianza è una forma di potere epistemico, allora anche la sua decostruzione lo è. La differenza non risiede in un'astratta neutralità dell'istituzione, ma nella responsabilità di chi interviene nel momento in cui il caso viene nominato, qualificato, argomentato. È in quella soglia – tra esperienza vissuta e formulazione giuridica – che si decide se l'etichetta verrà riprodotta o contestata. La svolta femminista del *labeling approach* mostra dunque che il diritto non è solo il luogo in cui la devianza viene sancita, ma anche lo spazio in cui può essere disarticolata, a condizione che il potere di nominare venga esercitato come pratica critica e relazionale.

La teoria dell'etichettamento, in una sua rilettura da prospettiva femminista, permette così di leggere tali casi non come semplici disfunzioni, ma come effetti strutturali del potere di nominare, che agisce nel linguaggio, nelle perizie, nelle sentenze e nei dispositivi di welfare, individuando nella teoria di Becker uno spazio di critica della giustizia e del sapere: la devianza non abita fuori dalla legge, ma nella sua applicazione selettiva; non si misura solo sugli atti, ma sui corpi che li enunciano; non è più una questione di comportamento, ma di posizione nel mondo.

Riprendendo la prospettiva di Lucia Re (2022), il femminismo giuridico invita a ripensare il dispositivo punitivo a partire dalle disuguaglianze che esso riproduce: il crimine e la criminalizzazione non descrivono solo atti vietati, ma rivelano le logiche di un potere che seleziona chi deve essere incluso e chi escluso dal campo della cittadinanza. Per questo, la sfida è spostare il baricentro dall'"ordine pubblico" all'eguaglianza sostanziale, con standard probatori e prassi che premino la parola, non la docilità. Al contempo, se per

© The Author(s) 2026

Becker comprendere la devianza significa osservare il potere di nominare, la prospettiva femminista ci ricorda che questo potere può essere ripensato come responsabilità relazionale utile a riscoprire la capacità di riconoscere bisogni senza etichettare e di garantire diritti senza schiacciare, restituendo alla giustizia la funzione di costruire relazioni eguali e non gerarchie morali.

Riferimenti bibliografici

Baratta, A. (2019). *Criminologia critica e critica del diritto penale: Introduzione alla sociologia giuridico-penale* (Opera originale pubblicata nel 1982). Meltemi editore.

Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. The Free Press.

Becker, H. S. (1973). *Outsiders* (rev. ed.). The Free Press.

Becker, H. S. (2017). *Outsiders. Studi di sociologia della devianza*. Meltemi.

Boppre, B., & Reed, S. M. (2021). "I'm not a number, I'm a human being": A phenomenological study of women's responses to labeling. *Feminist Criminology, 16*(2), 191–215. doi.org/10.1177/1557085120953488

Brah, A. (1996). *Cartographies of Diaspora: Contesting Identities*. Routledge.

Collins, P. H. (2000). *Black Feminist Thought* (2nd ed.). Routledge.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review, 43*(6), 1241–1299. https://doi.org/10.2307/1229039

Davis, A. (1981). *Women, Race & Class*. Random House.

Foucault, M. (1993). *Sorvegliare e punire. (opera originale Surveiller et punir. Naissance de la prison, 1975). Einaudi.*

Gelsthorpe, L., & Morris, A. (Eds.). (1990). *Feminist Perspectives in Criminology*. Open University Press.

Gilleri, G. (2024). *Sex, Gender, and International Human Rights Law: Contesting Binaries*. Routledge.

Goffman, E. (2020). *Stigma. Note sulla gestione dell'identità degradata.* (Opera originale pubblicata nel 1963). Ombre Corte.

Jobin, M.-J. (2001). Prostitution : de la théorie de l'étiquetage à la pratique du vécu. La perception de cinq femmes qui font de la prostitution. *Revue ontaroise d'intervention sociale et communautaire*, 7(1), 95–118. https://doi.org/10.7202/026346ar

Lombroso, C., & Ferrero, G. (1893). *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*. Fratelli Bocca.

Parent, C. (1992). Au-delà du silence : Les productions féministes sur la "criminalité" et la criminalisation des femmes. *Déviance et société, 16*(3), 297–328.

Peroni, C. (2021). Teorie femminsite della devianza e del crimine. In A. Dino & C. Rinaldi (a cura di), *Sociologia della devianza e del crimine. Prospetttive, ambiti e sviluppi contemporanei.* (pp. 298–320). Mondadori Università.

Pitch, T. (1975). *La devianza.* La Nuova Italia.

Pitch, T. (1989). *Responsabilità limitate.* Feltrinelli.

Pitch, T. (2022). *Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva.* Edizioni Gruppo Abele.

Re, L. (2022). Criminalità e criminalizzazione: selettività sociale, discriminazione razziale, diseguaglianza di genere. In T. Pitch (a cura di), *Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive.* Carocci.

Rinaldi, C. (2016). *Diventare normali. Teorie, analisi e applicazioni interazioniste della devianza e del crimine*. McGrawHill Education.

Schur, E. M. (1984). Labeling women deviant: Gender, stigma, and social control. Random House.

Simone, A. (2017). *La prostituta nata. Lombroso, la sociologia giuridico-penale e la produzione della devianza femminile. Materiali per una storia della cultura giuridica, XLVII* (2), 453-472. https://doi.org/10.1436/87987

Simone, A. (2018). La devianza femminile nell'ordine discorsivo criminologico e nella sociologia giuridico-penale. Un approccio critico. In C. Rinaldi & P. Saitta (a cura di), *Criminologie critiche contemporanee*. Giuffrè.

Smart, C. (1976). *Women, Crime and Criminology: A Feminist Critique*. Routledge & Kegan Paul.

Verdolini, V. (2019). Criminologia/Devianza/Sicurezza. In A. Simone, I. Boiano, & A. Condello (a cura di), *Femminismo giuridico* (pp. 41–50). Mondadori Università.

Vincent, C. E. (1961). *Unmarried Mothers*. The Free Press of Glencoe.

© The Author(s) 2026

Young, A. (1996). *Imagining Crime: Textuality and the Social Science of Punishment*. Sage.

© The Author(s) 2026